

Codice A1615A

D.D. 15 settembre 2021, n. 589

PSR 2014 - 2020: Affidamento in house ad IPLA S.p.A. per un servizio di assistenza tecnica - Importo 125.000 euro - Impegno di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa n. 123842/2021, impegno di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 123842/2022.



ATTO DD 589/A1615A/2021

DEL 15/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: PSR 2014 – 2020: Affidamento in house ad IPLA S.p.A. per un servizio di assistenza tecnica - Importo 125.000 euro – Impegno di euro 75.000,00 sul capitolo di spesa n. 123842/2021, impegno di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 123842/2022

Visti

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo del rurale (FEASR) e s.m.i. ed il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (di seguito PSR) 2014-2020, approvato il 31.10.2017 con Decisione della Commissione europea C(2017)7435;
- la DGR n. 44-6043 del 1.12.2017 avente per oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte”;

Vista la D.G.R. 16 maggio 2019, n. 99-9008 avente per oggetto “Approvazione del programma 2019-2021 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola” con cui:

- è stato approvato il programma delle attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola degli anni 2019-2021, integrativo dei programmi delle attività di interesse regionale rappresentanti le esigenze di supporto tecnico scientifico specialistico nelle materie di competenza delle strutture regionali di cui all’Allegato A alla DGR n. 81-6186 del 15.12.2017 e di cui all’Allegato A alla DGR n. 67-8121 del 14.12.2018;
- sono state individuate le risorse economiche per la realizzazione delle attività di cui all’Allegato A alla DGR in oggetto;
- si è demandata l’attuazione del programma di cui all’Allegato A alla DGR in oggetto alle Direzioni regionali competenti, anche attraverso l’eventuale affidamento diretto ad IPLA S.p.A., ricorrendone le condizioni e secondo quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la DD n. 4401 del 22.12.2017 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione

transfrontaliera che:

- ha approvato la proposta tecnico economica di IPLA SpA pervenuta in data 21.12.2017, prot. di ricevimento n. 61572, dell'importo di 700.000 € IVA inclusa per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione della Misura 7 del PSR per il periodo compreso tra il 2017 e il 31.12.2021;
- ha contestualmente provveduto all'affidamento diretto "in house" delle attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione della Misura 7 del PSR a IPLA SpA per il periodo compreso tra il 2017 ed il 31.12.2019 per un importo complessivo di 575.000 € IVA inclusa;

RICHIAMATA la DD n. 280 del 30 gennaio 2018 con cui è stata approvato lo schema di lettera commerciale – contratto per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica affidato con DD n. 4401 del 22.12.2017;

RICHIAMATE altresì la DD n. 18 del 22.01.2020 e la DD n. 802 del 23.12.2020 con cui è stata concessa proroga ad IPLA SpA per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica affidate con DD n. 4401/2017, rispettivamente al 31.12.2020 e al 30.06.2021;

CONSIDERATO che in data 29.06.2021 prot n. 75736 è pervenuta la relazione finale sullo stato dei servizi prestati, come previsto dall'art. 7 della lettera commerciale

VERIFICATO che i servizi oggetto dell'affidamento sono stati regolarmente prestati;

CONSIDERATO che la proposta tecnico economica di IPLA SpA del 21.12.2017 approvata con DD 4401 del 22.12.2017 prevede oltre alle attività finanziate nel 2017-2019, la proposta di attività finanziabili nel 2020, previa disponibilità delle risorse, in particolare:

- Realizzazione operativa del sistema informativo gestionale per la RPE Piemonte;
- Integrazione finale delle informazioni nel quadro informativo regionale degli alpeggi;
- Caricamento sul portale Piemonte Outdoor dei dati e informazioni derivanti dai progetti del PSR;

RILEVATA la necessità per il Settore Sviluppo della Montagna fruire di un servizio continuativo di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione delle Misure di propria competenza del PSR 2014-2020 anche al fine di realizzare il proseguimento, l'approfondimento e la valorizzazione delle azioni intraprese negli anni precedenti;

CONSIDERATO, rispetto alle necessità del Settore, che:

- le istruttorie di saldo dell'Operazione 7.5.1. del PSR 2014-2020 si sono prolungate per motivi connessi all'emergenza epidemiologica e alle difficoltà organizzative;
- è opportuno proseguire l'attività di assistenza ai bandi GAL sull'operazione 7.5.2 con riferimento all'accatastamento e alla registrazione di nuovi itinerari nell'RPE e nella BDTRE;
- occorre concludere l'attività progettuale di raccolta dati sui pascoli precedentemente avviata, al fine di pervenire ad una base identificativa comune a supporto della futura programmazione PSR;

VISTA la proposta tecnico economica di IPLA SpA pervenuta in data 14.07.2021 Prot. n. 82272 dell'importo di 125.000 € IVA inclusa, per il servizio di assistenza tecnica a supporto della Misura 7 del PSR per il periodo giugno 2021 – settembre 2022;

VISTA la DD 475/A1700A/2020 DEL 15/07/2020 "PSR 2014-2020 – Misura 20 – Approvazione piano annuale di Assistenza Tecnica che approva il Piano annuale di assistenza tecnica per l'anno 2020 e che alla scheda n.17 e che prevede l'impegno di euro 125.000,00 per Servizi di base e rinnovamento villaggi, mediante affidamento in house;

RITENUTO opportuno, per conferire efficacia ed efficienza alle politiche di sviluppo rurale, fruire del servizio di assistenza tecnica dettagliato nella proposta tecnico economica di IPLA SpA, che comprende le seguenti attività coerenti con le necessità del Settore:

- Attività A : Assistenza tecnica alle istruttorie per il saldo dei progetti in carico al settore Sviluppo della Montagna (OP. 7.5.1 del PSR 2014-2020);
- Attività B: Assistenza tecnica ai bandi dell'Operazione 7.5.2 aperti dai GAL e conseguente aggiornamento delle banche dati regionali;
- Attività C: Armonizzazione e affinamento della base dati regionali dei pascoli.

Richiamati:

- la legge regionale 12/1979 che ha autorizzato la costituzione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA S.p.A.), ed in particolare l'art. 1 impegna l'Istituto ad operare a fini di interesse regionale;

- l'art. 3 della suddetta legge che, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e l'ambito di attività dell'Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse regionale;

Vista la D.C.R. n. 237-38076 del 17/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha effettuato la "Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da Legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA), successivamente modificato con D.C.R. n. 287-18811 dello 08/05/2018, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in particolare:

- al comma 3 dell'art. 16 prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";

- l'art. 5 dello Statuto definisce l'oggetto sociale e le relative attività;

- l'art. 7, comma 2, dello Statuto, individua la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta;

- l'art. 17 dello Statuto stabilisce che la società è amministrata da un Amministratore unico la cui nomina e revoca spetta, ex art. 2449 del c.c. alla Regione Piemonte che ha effettuato la nomina con D.G.R. n. 10-986 del 07/02/2020.

Visto lo Statuto vigente approvato con Assemblea straordinaria del 18 maggio 2018 e atto notarile Notaio Marcoz rep. 9.743/7.076.

Richiamati, altresì:

- il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e d.lgs. n. 56/2017 e s.m.i.) in vigore dal 19 aprile 2016 che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto "in house" senza ricorso al mercato;
- in particolare l'art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice dispone che un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in particolare l'art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per l'affidamento diretto "in house" di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- il d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- in particolare l’art. 4 del suddetto Testo Unico che dispone (comma 1) che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che invece (comma 2, lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o allo svolgimento delle sue funzioni.

Richiamate inoltre:

- le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 che ha altresì approvato l’elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale;
- gli artt. 8 “Controllo sugli atti”, 9 “Modalità di esercizio del controllo” e 10 “Controllo strategico e controllo sulla gestione” delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
- l’allegato B alla suddetta D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017, contenente l’elenco degli organismi partecipanti operanti in regime di “in house providing” che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte, riporta tra gli organismi “in house” l’IPLA S.p.A.

dato atto che, per quanto sopra, la società “in house” IPLA S.p.A. è equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

considerato che la Regione Piemonte ha provveduto all’iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02/03/2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 e istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

dato atto che ai fini di una migliore confrontabilità dei costi di IPLA con i costi di mercato, è stato effettuato uno studio da parte di Etifor dell’Università degli Studi di Padova il 16 aprile 2020 (incarico affidato alla ditta ETIFOR Srl con DD n. 3242 del 19.09.2019), con la finalità di fornire gli elementi di valutazione che oggettivamente possono stabilire la congruità economica dell’offerta di IPLA SpA, in ottemperanza agli artt. 5 e 192 del d.lgs n. 50/2016;

visto l’esito della ricerca in cui, in riferimento alla macro-area “Assistenza e supporto tecnico ”si afferma, nelle conclusioni, che “ i costi giornalieri medi del personale IPLA impegnato in attività di consulenza tecnica - che include il maggior numero di attività affidate dalla Regione Piemonte a IPLA stessa - sono di poco superiori (+3,9%) ai *benchmark* di letteratura e ricadono comunque ampiamente all’interno del margine di tolleranza (+20) rispetto ad almeno uno dei due *benchmark* individuati.”...”Nel loro complesso, quindi, i costi delle attività di assistenza tecnica affidate ad IPLA, così come le attività correlate (ad esempio le attività di raccolta dati) si possono considerare in linea con i valori di mercato”....”Se da un lato la gestione e il mantenimento delle risorse forestali rappresentano una funzione di importanza pubblica, da assicurarsi e affrontarsi anche in condizioni di incertezza, dall’altro è auspicabile che, come strategia di gestione del rischio legato alle condizioni di incertezza al momento non meglio dettagliabili, il costo del personale IPLA impegnato nei diversi incarichi che la Regione Piemonte andrà ad affidare all’Istituto non sia soggetto ad eventuali aumenti, ma rimanga in linea con i valori degli incarichi affidati nel 2019.”;

posto che l’attività di oggetto di analisi in materia di assistenza tecnica rientrano tra quelle che il

Settore Sviluppo della Montagna intende affidare ad IPLA SpA e che i costi standard del personale dettagliati nell'offerta sono in linea con i valori affidati nel 2019; in relazione a quanto sopra espresso,

vista l'esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA SpA acquisite in decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in campo ambientale, agricolo e forestale, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia in incarichi specifici nell'ambito di progetti europei;

considerato che l'apporto di IPLA SpA, attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, competenze e professionalità, costituisca elemento integrante il "beneficio alla collettività" ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

espresse le seguenti ulteriori considerazioni relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto:

- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società "in house", tanto da prevedere, all'interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato, nel quale sono annualmente stanziare risorse;
- l'efficienza già dimostrata dall'IPLA SpA in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;
- l'efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli uffici regionali, attraverso l'apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l'attività tecnico amministrativa;

considerato inoltre che la scelta di avvalersi dei servizi "domestici" di IPLA SpA è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe:

- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA SpA;
- la perdita di neutralità che deriva dagli atteggiamenti opportunistici di ogni soggetto totalmente esterno alla pubblica amministrazione da cui deriverebbe un aggravio di difficoltà nello svolgimento di alcune tipologie di attività;

posto che l'IPLA SpA ha una consolidata e riconosciuta esperienza nel campo della ricerca applicata, della sperimentazione, dell'assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agro-silvo-pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità;

RITENUTO, per quanto fino a qui espresso, di:

- approvare la proposta tecnico economica di IPLA pervenuta in data 6 luglio 2021, prot n. 79006/2021, dell'importo di euro 125.000,00, IVA inclusa, per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica a supporto della misura 7 del PSR per il periodo giugno 2021 – settembre 2022, agli atti del Settore;
- procedere all'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica a supporto della misura 7 del PSR a IPLA SpA, secondo il modello organizzativo "in house", mediante contratto nella forma di lettera commerciale di cui allo schema riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna, dott.ssa Chiara Musolino;

stabilito che alla spesa di euro 125.000,00 si provvede con le risorse finanziarie sul capitolo di spesa n. 123842 del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021 e 2022 mediante impegno delegato

della Direzione A1700A Direzione Agricoltura e Cibo;
ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo di spesa n. 123842/2021 l'importo di euro 75.000,00 e euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 123842/2022 per l'attuazione del servizio di assistenza tecnica a supporto della misura 7 del PSR e di accertare l'importo di euro 75.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246/2021 e euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246/2022;
di accertare l'importo di euro sul capitolo 37246 (fondi europei) .

dando atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti
codice versante 139952 - ARPEA - *AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA*

tenuto conto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 123842 per l'assistenza tecnica del PSR 2014-2020 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione europea;
stabilito che il corrispettivo per la realizzazione del servizio sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico;

visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debitorie di imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai propri fornitori;

dato atto che la normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle operazioni rese nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA SpA non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house;

Preso atto che:

- l'attività affidata comporta per IPLA il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare;
- IPLA si configura come Responsabile esterno ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 3, dell'articolo 28 del Reg. UE 2016/679 i trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento:
- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del Titolare per iscritto con il presente atto di nomina;
- è intenzione del delegato del Titolare consentire l'accesso ai dati da trattare sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato;

si ritiene opportuno, per quanto sopra, procedere alla nomina di IPLA come Responsabile esterno per il trattamento dei dati;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la Legge Regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.
- la DGR 28 - 3386 del 14 giugno 2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".
- la l.r. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie".
- La DGR n 52 - 3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023

DETERMINA

1. di approvare la proposta tecnico economica di IPLA pervenuta in data 6 luglio 2021, prot n. 79006/2021, dell'importo di euro 125.000,00, IVA inclusa, per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica a supporto della misura 7 del PSR per il periodo giugno 2021 – settembre 2022;
2. di procedere all'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica a supporto della misura 7 del PSR a IPLA SpA, secondo il modello organizzativo "in house", mediante convenzione di cui allo schema riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di impegnare con movimento contabile delegato della Direzione A1700A Direzione Agricoltura e Cibo sul capitolo di spesa n. 123842/2021 l'importo di euro 75.000,00 e sul capitolo di spesa 123842/2022 euro 50.000,00 a favore di IPLA SpA (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011), la transazione elementare é rappresentata nell'Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di accertare l'importo di euro 75.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246/2021 e euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n. 37246/2022 (cod.versante 139952 – ARPEA – AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA), la transazione elementare é rappresentata nell'Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 123842 per l'assistenza tecnica del PSR 2014-2020 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione europea;
6. di stabilire che il corrispettivo per la realizzazione del servizio sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico;
7. di nominare IPLA quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2017/679) ;
8. di consentire l'accesso ai dati da trattare sia al responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione succitata.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: IPLA SpA - codice beneficiario 67116

Importo: € 125.000,00

Dirigente responsabile: dott.sa Chiara Musolino

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto "in house"

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

Allegato

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto per le Piante e l'Ambiente (IPLA) per il servizio denominata "Servizio di Assistenza tecnica a supporto dell'attuazione della Misura 7 del PRS per gli anni 2021-2022"

Tra

la **Regione Piemonte**, con sede in Torino (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna, _____, nato a ____ (__) il ____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di via Pricipe Amedeo 17, 10123 Torino, di seguito denominata semplicemente Regione

e

l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente Società per Azioni, con sede in Torino (C.F. IT02581260011), rappresentato dal suo amministratore unico _____ nato a _____ il ____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'IPLA S.p.A., C.so Casale 476, 10132 Torino, di seguito denominato semplicemente IPLA S.p.A.;

si conviene quanto segue:

1. Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto i seguenti obiettivi:

1. fornire assistenza tecnica diretta finalizzata alla chiusura delle istruttorie di saldo della Operazione 7.5.1. del PSR 2014-2020 che si sono prolungate per motivi connessi all'emergenza epidemiologica e alle conseguenti difficoltà organizzative.

2. proseguimento delle attività già avviate che riguardano l'assistenza ai bandi dei GAL sull'operazione 7.5.2. con riferimento invece più specificatamente alla parte di accatastamento e registrazione di nuovi itinerari compresa l'inclusione dei nuovi materiali entro le banche dati delle reti escursionistica e in ambito BDTRE.

3. definitiva messa a punto dei dati raccolti ad oggi sui pascoli con il precedente progetto che devono essere ulteriormente validati e affinati in vista di un loro utilizzo per la futura programmazione PSR a realizzazione da parte dell'IPLA S.p.A. delle attività

2. Durata

1. Il Contratto ha durata di 15 mesi dalla data di sottoscrizione.

2.Eventuali proroghe alle scadenze sopra definite possono essere stabilite dal Settore Sviluppo della Montagna, sulla base di proprie esigenze o di richieste adeguatamente motivate.

3. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

4. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.

2. L'IPLA S.p.A. in qualità di affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dalla Stazione appaltante.

3. La Regione si impegna a fornire all'IPLA S.p.A. le informazioni e la collaborazione necessarie per condurre le attività e, per quanto non indicato nella proposta tecnico-economica di IPLA, potrà fornire indirizzi e prescrizioni.

5. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è pari a Euro 125.000,00 IVA inclusa. Il dettaglio dei costi è contenuto nella proposta tecnico-economica di IPLA.

2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

3. L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla Stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per le prestazioni di cui trattasi.

6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

7 Termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- un anticipo, pari al 25.000,00 ad avvio del contratto;

- un acconto pari a euro 50.000,00 al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo di spesa prevista per ogni attività da erogarsi previa presentazione delle relazioni sullo stato dei servizi prestati;

- saldo finale per ogni attività da erogarsi previa presentazione delle relazioni finali sui servizi prestati e la consegna dei prodotti finali.

2. I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di regolari fatture in formato elettronico, debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

3. Si prevede:

- di effettuare il pagamento dei corrispettivi sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione, rilasciata dal Responsabile del Procedimento ;

- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera commerciale.

4. L'operatore economico affidatario deve comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto, con specifica comunicazione o mediante la consegna degli elaborati finali, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it.

5. Laddove, nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

8 Aspetti organizzativi

La verifica del servizio sarà effettuata in riferimento a ciascuna attività dal Responsabile della struttura regionale di riferimento ed è diretta a verificare la conformità del servizio al presente contratto e alla proposta tecnico-economica di IPLA SpA.

9 Proprietà dei risultati e dei prodotti

1. Tutti i documenti di studio e gli elaborati prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione.

2. La Regione concorda con l'IPLA SpA modalità, tempi e risorse per la divulgazione delle attività realizzate.

3. L'IPLA SpA può comunque utilizzare i risultati delle ricerche e attività previste dalla presente convenzione dietro autorizzazione della Regione.

10. Responsabile del Procedimento e direttore di esecuzione del contratto

Il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna è il Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto stesso.

11. Penali

1. L'affidatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

2. Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.

3. L'affidatario si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione del servizio.

12. Modalità di modifica del contratto

1. Eventuali modificazioni al presente contratto possono essere concordate per iscritto tra le parti limitatamente a modifiche dei contenuti dell'oggetto delle attività di cui all'art. 1 e a condizione che non comportino una variazione del corrispettivo di cui all'art. 5.

2. Modificazioni di diversa natura devono essere preventivamente disposte con atto amministrativo da parte della Regione Piemonte.

13 Responsabilità

IPLA S.p.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

14. Controversie e foro competente

Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

Art. 15 Riservatezza e proprietà dei dati

1. IPLA SpA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione; tale obbligo sussiste anche per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. IPLA S.p.A è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il committente ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che IPLA S.p.A. sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare per questa causa al committente.
5. IPLA S.p.A. potrà citare i contenuti essenziali della convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione di IPLA S.p.A. medesima a gare e appalti.
6. I risultati del presente servizio appartengono esclusivamente alla Regione Piemonte.

Art. 16- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

1. I dati personali forniti da IPLA S.p.A. alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo della Montagna quanto previsto dal "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati, o GDPR);

2. I dati personali riferiti a IPLA S.p.A. verranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte - Settore Sviluppo della Montagna nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.

3. I dati personali riferiti a IPLA S.p.A. saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di soggetto interessato;

4. In riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto della presente convenzione i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati, potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere necessarie per la perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
4. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

5. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte - Settore Sviluppo della Montagna. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte;

6. I dati riferiti a IPLA S.p.A. resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

7. I dati personali riferiti a IPLA S.p.A. sono conservati per un periodo di 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente Regione Piemonte);

8. I dati personali riferiti a IPLA S.p.A. non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra-europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

9. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it - piazza Castello 165, 10121 Torino;

10. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna

11. il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);

12. IPLA S.p.A potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento tramite i contatti di cui sopra; il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 17– Obblighi in capo all'ente affidatario in materia di dati personali

1. Con la sottoscrizione della convenzione, il rappresentante legale di IPLA S.p.A. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

2. Con la sottoscrizione della convenzione, IPLA S.p.A si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (GDPR 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. In ragione dell'oggetto della presente convenzione, ove IPLA S.p.A. sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la medesima potrà essere nominata dal soggetto aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'affidatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del soggetto aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui lo stesso è titolare e che potranno essere trattati dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L'affidatario si impegna a comunicare al soggetto aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

4. Nel caso in cui IPLA S.p.A., nelle vesti di Responsabile del trattamento, violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, o adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il soggetto aggiudicatore intimerà all'Ente affidatario di adeguarsi, entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., il soggetto aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. IPLA S.p.A. si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 18 Accessibilità

Nello svolgimento delle proprie attività IPLA S.p.A. è tenuta a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto ministeriale 8 luglio 2004, volto a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 19 Trasparenza

IPLA S.p.A. è tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività; a tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito Internet:

- l'organizzazione;
- lo statuto;
- i regolamenti interni; le cariche sociali, con indicazione specifica dei *curricula* e dei compensi percepiti dai componenti, nonché le dichiarazioni relative alla situazione reddituale degli amministratori;
- i dati relativi al personale dirigenziale completi di *curriculum* e dati relativi alla retribuzione fissa e variabile;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- il codice etico;
- le gare e gli appalti;
- le procedure di reclutamento;
- gli incarichi di consulenza e di collaborazione;
- i documenti attestanti l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione.

Art. 20 Codice di comportamento

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di Comportamento approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e consultabile al sito: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento> La violazione di detti obblighi comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 21 Oneri di bollo e di registrazione

La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso, a onere della parte che ne farà richiesta.

Le spese di bollo della presente convenzione, se dovute, sono a carico di IPLA S.p.A.

Art. 22 Obblighi relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvati con DGR DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

la Misura 6.1.3 (Codice di comportamento);

la Misura 6.1.8 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);

la Misura 6.1.12 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

Art. 23 Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001

1. IPLA S.p.A. si impegna, secondo quanto previsto dall' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex-dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoiconfronti, nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte; tale divieto riguarda i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi

2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre a 16. Trattamento dei dati personali

24 Norme di invio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto
REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna
(Firmato digitalmente)

ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE I.P.L.A. S.p.A.
l'Amministratore Unico
(firmato digitalmente)

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679
(Allegato alla lettera commerciale)**

Gentile IPLA SpA,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Sviluppo della Montagna saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

1. I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Dlgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento di servizi o forniture saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare al trattamento ad erogare il servizio richiesto;

3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna;

5. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

6. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

7. i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni cinque;

8. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO), tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.